



IN EVIDENZA

QUOTA DI ISCRIZIONE 2020

mediante un **bonifico bancario** allo scrivente Ordine entro il **31 marzo 2020**:

IMPORTO: Euro 140,00

BENEFICIARIO: Ordine dei Veterinari della Provincia di Mantova
Via Accademia, 43/a - 46100 Mantova

IBAN: IT34T0569611500000001851X57

CAUSALE: Quota iscrizione 2020 Dr. ... (cognome e nome)

- esenzione per i neo-iscritti per l'anno di iscrizione e quello successivo
- quota di iscrizione € 140,00 per tutti gli altri
- scadenza di pagamento: 31/03/2020; si tratta di un termine massimo, pertanto è possibile pagare fin da oggi
- maggiorazione di 10,00 euro per ogni mese di morosità

CORSI/CONVEGNI

L'Ordine è stato informato dei seguenti corsi e convegni:

- 1) Ordine Veterinari Verona: **Come far crescere la tua struttura** (organizzato da Royal Canin)
Verona 5 febbraio Verona - anna.teresi@royalcanin.com
- 2) Università Pisa: **Master di II livello in etologia clinica veterinaria** febbraio 2020-settembre 2021
Pisa - <http://etovet.vet.unipi.it>
- 3) IZSLER: **Uso prudente degli antibiotici in medicina veterinaria ed umana** 7 febbraio Brescia -
<http://formazione.izsler.it>
- 4) Clinica Veterinaria Città di Torino: www.clinvetorino.eu
Corso teorico-pratico **Chirurgia del Testa-collo** Torino 14-15 febbraio
Corso teorico-pratico **Chirurgia Endocrina** Torino 6-7 marzo
- 5) IZSLER: **Gestione del consumo degli antimicrobici e dell'AMR in medicina veterinaria, esperienze a confronto** 18 febbraio Brescia - <http://formazione.izsler.it>
- 6) PVI Formazione UOFAA: res.pviformazione.it
Corso addetti anti-incendio Livello di rischio medio Zorlesco di Casalpusterlengo (LO) dal 19 febbraio
Primo soccorso Corso base di 12 ore e aggiornamento di 6 ore Inverno e Monteleone (PV) dal 27 febbraio
- 7) Ordine Veterinari Cuneo: **Internet: futuro e comunicazione. Le trappole della pubblicità sul web** 28 febbraio Marene a Cherasco (CN) - <https://formazione.residenziale.profconservizi.it>
- 8) ANMVI: **Social network - Lo stress digitale in medicina veterinaria** 1 marzo Cremona -
<https://registration.evslr.it/Start.aspx>
- 9) Università Perugia: **Organizzazione e metodi del controllo ufficiale degli alimenti** 13 marzo-6 giugno Perugia - ispezioneperugia@gmail.com
- 10) SIVAE: **Ematologia delle specie non convenzionali** Cremona 15 marzo - www.sivae.it
- 11) SICEV: IX Convegno Nazionale **"Toracoscopia veterinaria: una sfida possibile?"** Prato 28-29 marzo - www.sicev.eu
- 12) SITOV: **Approccio moderno alla diagnosi e trattamento delle più frequenti patologie del ginocchio del cane** 29 marzo Pisa - www.sitov.it
- 13) SIVAR: www.sivarnet.it
Patologie metaboliche-nutrizionali nella bovina da latte: sviluppi scientifici e nuovi approcci diagnostico-terapeutici 2 aprile Cremona
22° Congresso internazionale 13-15 maggio Cremona

14) SCIVAC: **Congresso Internazionale Multisala** Rimini 22/24 maggio - www.scivacrimini.it

15) SIVAE:

VI Congresso Internazionale Rimini 22-24 maggio

New topics in advanced medicine: endocrinology and metabolic diseases in exotic pets 6-7

giugno Cremona - <https://registration.evsnl.it/Start.aspx>

16) Formazione IZSVe: <https://learningstore.izsvenezie.it>

Corso ECM online: **Corso propedeutico IAA. Modulo normativo** (disponibile fino al 31 dicembre)

Corso ECM online **Artropodi vettori di patogeni per l'uomo e gli animali: zanzare** (disponibile fino al 31 dicembre)

VETERINARIO AZIENDALE CERCASI

Da PEC INDAL di Montichiari (BS) del 13/01/20

“Azienda nel bresciano, con filiera completa dall'allevamento alla macellazione e lavorazione della carne, è alla ricerca di un veterinario aziendale da inserire nel suo organico, full time, 5 giorni su 7. La figura selezionata ricoprirà il ruolo di “Responsabile sanitario della filiera” svolgendo le seguenti attività:

- Visite sugli allevamenti;
- Prelievi su animali;
- Gestione degli armadietti dei farmaci aziendali;
- Monitoraggio eventuali animali malati;
- Interfaccia con le autorità competenti.

L'azienda è alla ricerca di una figura disposta a crescere all'interno del contesto aziendale. Se interessati inviare CV alla mail personale@indalsrl.com”

CERCO LAVORO COME ASSISTENTE VETERINARIO

“Sono Bruno Pescarmona, veterinario laureato a Sao Paulo del Brasile a 25 anni. Cerco lavoro in una clinica o studio veterinario come assistente (collaboratore). Posso ausiliare in chirurgia, raccolta di materiali per esami, amministrazione dei farmaci (applicazioni), contenzione ecc. Tel. 375 5392545; brunopescarmona@hotmail.com”



FISCO/SENTENZE/NORMATIVE

C'E' TEMPO FINO AL 28 FEBBRAIO PER L'INVIO DATI AL SISTEMA STS

da <http://www.fnovi.it> 22/01/20

I medici veterinari iscritti agli albi professionali hanno tempo fino al 28 febbraio 2020 per inviare al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche come previste dal Decreto del 06/06/2001 n. 289 - Min. Finanze. Tutte le informazioni per i soggetti obbligati all'invio sono disponibili nella sezione FAQ del portale dedicato

<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/spese-sanitarie-faq>

da dove è possibile anche richiedere le credenziali di accesso che saranno inviate all'indirizzo PEC registrato nella scheda anagrafica dell'Albo Unico. La data - diversamente da quanto stabilito per gli altri soggetti tenuti all'invio dati - trova le sue basi normative nel Testo Coordinato Del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, recante: «Proroga e definizione di termini.».

(3-bis. I termini vigenti previsti a carico dei veterinari iscritti agli albi professionali per l'invio al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, fissati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 16

settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016, sono prorogati al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.)

DAL 1 LUGLIO BONUS POS, CREDITO D'IMPOSTA FRA I 70 E I 115 EURO

da www.anmvioggi.it 13/01/20

La conversione in legge del decreto fiscale ha confermato il credito d'imposta sulle commissioni bancarie applicate ai pagamenti elettronici. A partire dal primo luglio 2020, tutti i professionisti che utilizzeranno il POS (Point Of Sale) avranno un bonus che - secondo l'Osservatorio pagamenti digitali del Politecnico di Milano - potrebbe essere compreso tra i 70 e i 115 euro. Allo scopo, il Governo ha stanziato, per il 2020, 1,4 milioni di euro e 2,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il credito di imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per tutte le transazioni tracciabili, effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e con ogni altro strumento di pagamento elettronico tracciabile (es. via smartphone). Il credito spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente non superino i 400.000 euro. Il credito d'imposta potrà essere esclusivamente utilizzato in compensazione (attraverso l'F24) a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per rendere applicativo l'incentivo, servirà un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, a cui spetta la verifica della spettanza del credito d'imposta. Il termine per la sua emanazione è di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MEDICINA VETERINARIA

da Newsletter FNOVI n. 2 - 24 gennaio 2020

L'Assemblea dei Presidenti Provinciali (Consiglio Nazionale Fnovi, 15-17 novembre 2019) ha approvato un "Regolamento per la valutazione dell'aggiornamento professionale in medicina veterinaria", con l'obiettivo di disciplinare i criteri e le modalità di valutazione dell'aggiornamento professionale degli iscritti. L'aggiornamento professionale è un dovere sancito dall'Articolo 10 del Codice Deontologico dei Medici Veterinari, a cui tutti gli iscritti sono tenuti ad adempiere e sul quale gli Ordini sono chiamati a vigilare, ai sensi della cd Legge Lorenzin (Legge 11 gennaio 2018, n. 3). L'adozione di un Regolamento attuativo del suddetto articolo 10 - come quello approvato dal Consiglio Nazionale Fnovi - rientra nell'autonomia e nella potestà regolamentare che la stessa Legge Lorenzin affida agli Ordini delle professioni sanitarie e alle rispettive Federazioni. Il citato Regolamento potrà essere definitivamente adottato dalla Fnovi e dagli Ordini provinciali, e quindi divenire esecutivo, solo in seguito ad approvazione da parte del Ministero della Salute, al quale è già stato inoltrato. In seguito la Fnovi potrà pubblicare il Regolamento rendendolo esecutivo e definirne le disposizioni operative.

1. Il Regolamento lascia del tutto impregiudicata la legislazione vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM), la cui competenza è in capo al Ministero della Salute (e organismi di riferimento quali Agenas/ Commissione Ecm/ Cogeaps) (*);
2. Con questo Regolamento Fnovi intende intervenire sul vigente dovere deontologico di aggiornamento - definito nel Regolamento come Sviluppo Professionale Continuo - SPC- in tutte le sue forme ed erogazioni possibili (anche non ECM) e in tutti i settori disciplinari e specialistici della Medicina Veterinaria. Nel fornire agli Ordini criteri per esercitare la loro precipua funzione di vigilanza e la loro potestà disciplinare (cfr. Legge Lorenzin) sull'osservanza dell'articolo 10, il Regolamento ha inteso riconoscere, valorizzare, misurare e tesaurizzare tutte le suddette forme di aggiornamento, per consentire ad ogni Medico Veterinario di far valere il proprio status formativo in tutte le sedi opportune (ad esempio fasi del procedimento disciplinare ordinistico, risvolti di responsabilità civile professionale, ecc.), compresa la valorizzazione presso terzi del proprio status formativo. I Medici Veterinari potranno dare evidenza del proprio aggiornamento SPC, eventualmente sommarlo all'aggiornamento ECM, attraverso un portfolio informatizzato dal quale potrà anche risultare la coerenza fra l'esercizio professionale (settore, disciplina, ambito specialistico, ecc.) e il relativo ambito aggiornamento. E' intenzione della Fnovi riconoscere l'aggiornamento pregresso e di prevedere un regime transitorio che consenta ad erogatori di formazione veterinaria e agli stessi Medici Veterinari un

congruo tempo di allineamento al Regolamento. Con successivi provvedimenti, la Fnovi appronterà funzionalità di semplice attuazione per gli Ordini e per gli stessi iscritti. La Fnovi auspica di avere contribuito a chiarire quanto in itinere e invita ad attenersi alle comunicazioni ufficiali della Federazione fino e in seguito all'emanazione definitiva del Regolamento.

(*) Le comunicazioni diffuse sul portale fnovi.it riguardo alla proroga del triennio formativo ECM, attengono a disposizioni Agenas/Commissione ECM/Cogeaps e non attengono al Regolamento Fnovi di cui alla presente nota.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE 2019 e 2020

da mail Bardini & Associati 16/01/20

L'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a 77,47 euro, riferite a operazioni esenti, escluse o fuori campo IVA, dovrà essere versata con le seguenti scadenze:

Fatture elettroniche emesse dall'1.1.2020

I termini di pagamento cambiano dal 1° gennaio 2020, data a partire dalla quale ci saranno solo due scadenze nel caso di importi inferiori a 1.000 euro. Infatti il Decreto legge Fiscale n. 124/2019 ha previsto che nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno. Si creano due diversi calendari, con un piano di scadenze differenziato in base all'importo dell'imposta dovuta:

Periodo di riferimento Scadenza trimestrale Scadenza semestrale

I trimestre 2020 Entro 20/04 -

II trimestre 2020 Entro il 20/07 16/06

III trimestre 2020 Entro il 20/10 -

IV trimestre 2020 Entro il 20/01 16/12

Sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sdl, l'Agenzia provvede a comunicare nell'area riservata del proprio sito Internet, l'ammontare dovuto. All'interno dell'area riservata, entrare in "Fatture e Corrispettivi" - CONSULTAZIONE "Fatture elettroniche e altri dati iva" - "Pagamento imposta di bollo" troverete l'importo dovuto del trimestre interessato. Il sistema consente la visualizzazione dei dettagli dell'imposta dovuta in base al trimestre di riferimento, per ciascuna delle partite iva che sono associate al soggetto, in qualità di cedente, e pone in evidenza il numero di documenti emessi e il totale dell'imposta calcolata come somma dei valori indicati nelle singole fatture. E' consentita la modifica del numero dei documenti, rispetto a quello proposto dal servizio. In tal caso il sistema procederà al calcolo sulla base del numero inserito dall'utente, moltiplicato per l'imposta dovuta su ciascun documento. Tale funzione permette di ovviare all'eventuale mancata valorizzazione del campo "Dati Bollo" nei file fattura. Infatti se non si valorizza il campo "Dati Bollo", l'AdE determinerebbe l'imposta in misura inferiore a quella dovuta, pertanto si consiglia un controllo!

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del D.M. 28.12.2018.

Nel caso in cui non fosse stata inserita la dicitura corretta, la marca da bollo non viene rilevata dallo Sdl dell'AdE, pertanto è opportuno controllare le fatture emesse oggetto di imposta di bollo con il dato rilevato dall'area riservata. Per quanto riguarda le **modalità** con le quali effettuare il versamento dell'importo dovuto il contribuente può scegliere di utilizzare:

- addebito su conto corrente bancario o postale indicando l'IBAN (intestato al codice fiscale del cedente, colui che ha emesso la fattura)

- utilizzando il modello F24 predisposto dalla medesima Agenzia delle Entrate.

Un'ulteriore novità 2020 è quella che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo virtuale sulle Fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate procederà a comunicare in via telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa ridotta a 1/3 e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Il contribuente avrà poi 30 giorni di tempo per adempiere al versamento, decorsi i quali l'Agenzia delle Entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Sulle fatture di importo inferiore a euro 77,47 la marca da bollo non va mai applicata. Tuttavia, se la fattura evidenzia contemporaneamente importi soggetti ad IVA e importi non soggetti, la marca da

bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a euro 77,47. Per i contribuenti che non hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (ad es. regime forfettario, operatori sanitari) oppure che devono assolvere l'imposta in relazione ad altre tipologie di documenti "non informatici", possono scegliere di assolvere l'imposta con il pagamento del bollo virtuale sulle fatture cartacee/pdf o sugli altri atti e documenti, previa richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate, secondo la procedura prevista dagli articoli 15 e 15-bis, del D.P.R. n. 642/1972.

PUBBLICATO IL NUOVO ISA 2020 DELLE ATTIVITÀ VETERINARIE

Da Notizie ANMVI 09/01/2020

Il nuovo ISA BK22U- approdato alla Gazzetta Ufficiale con Decreto 24 dicembre 2019 del Ministero delle Finanze - rappresenta l'evoluzione del primo Indice (AK22U) applicato nel 2019 dopo l'abolizione dello Studio di Settore. Il Decreto riporta gli elementi utilizzati per determinare il punteggio di affidabilità e la metodologia utilizzata per la costruzione dell'ISA BK22U (Descrizione della metodologia statistico-economica). Ai fini della definizione degli indicatori elementari (di affidabilità e di anomalia), i Veterinari sono classificati in gruppi omogenei che presentano al loro interno caratteristiche il più possibile simili in termini di modalità di operare sul mercato in base al "Modello di Business" (MoB) adottato. Gli Indici, integrati da ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale. Per il calcolo dell'affidabilità, le Entrate si basano sulle fonti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, dalle dichiarazioni fiscali all'anagrafe tributaria, dall'Ispettorato nazionale del lavoro alla Guardia di finanza. Il programma informatico, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di ausilio all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato adeguato al nuovo ISA 2020. Sul nuovo Indice è stato acquisito il parere della Commissione di esperti in occasione delle convocazioni del 24 ottobre e del 5 dicembre 2019. In entrambe le riunioni, la Commissione ha chiesto di non procedere ad accertamenti automatici sugli Indici risultati "inaffidabili" al primo anno di applicazione. Nel corso della riunione del 5 dicembre, i rappresentanti delle professioni soggette ad ISA, Medici Veterinari compresi, non hanno avallato la decisione della Sose di procedere alla pubblicazione dei nuovi ISA senza una ulteriore consultazione. Nel corso della riunione del 5 dicembre, infatti, la Commissione ha mantenuto posizioni critiche sull'adeguatezza del nuovo strumento fiscale rispetto al vecchio Studio di Settore. L'ISA non si applica nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario agevolato.

LEGGE DI BILANCIO 2020 - DETRAZIONI FISCALI

da mail Bardini & Associati 09/01/20

Introduzione obbligo tracciabilità pagamento per determinate spese e limiti di reddito per la detrazione

La Legge di Bilancio 2020 modifica le regole per l'accesso alle detrazioni fiscali per oneri introducendo l'obbligo della tracciabilità del pagamento per poter usufruire della detrazione d'imposta del 19% di determinate spese. Infatti dal 01/01/2020, ai fini Irpef, la detrazione d'imposta del 19% della maggior parte degli oneri indicati nell'articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:

- Carte prepagate e/o di credito o bancomat;
- Assegni bancari o postali;
- Assegni circolari;
- Bonifici bancari o postali.

Dal 2020 determinate spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi (che si presenterà nel 2021) non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa come di seguito indicato.

SPESE DETRAIBILI SOLO SE IL PAGAMENTO AVVIENE CON PAGAMENTO TRACCIATO:

- spese sanitarie non rese da strutture pubbliche o accreditate SSN (prestazioni rese da un medico generico, visite di un medico specialista, spese di degenza, ricovero e parto, esami del sangue, prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, spese per fisioterapia e dietista, elettrocardiogrammi, ecografie, ecc.);
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;

- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l'assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;**
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

SPESE DETRAIBILI ANCHE CON PAGAMENTO IN CONTANTI

i medicinali (cioè quelli comprati in farmacia con scontrino parlante quali i farmaci, medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione) e i dispositivi medici (lenti a contatto, occhiali da vista, cerotti, bende, garze, siringhe, termometri, apparecchi per aerosol, prodotti ortopedici, ausili per disabili, ma anche per prodotti per dentiere, materassi ortopedici, test di gravidanza, ecc.)

le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Quindi quando il contribuente si rivolgerà ad un qualsiasi medico o struttura occorrerà che **valuti di volta in volta se vi è la convenzione SSN o no**. Se la spesa è sostenuta nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN, allora è consentito il pagamento in contanti, altrimenti rientra nell'obbligo di tracciabilità delle detrazioni per poter essere detratto.

Tantissime spese sanitarie, quali visite mediche "ordinarie" e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al SSN, ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, sono detraibili al 19% solo con pagamenti tracciati sopraindicati. Ciò significa che **i contribuenti saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19%, a conservare le fatture o documenti fiscali attestanti la spesa, ad effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili ed a conservare la copia del pagamento.**

Un'altra novità consiste nella riduzione delle detrazioni Irpef per i contribuenti con redditi alti. La misura si applicherà ai contribuenti con **reddito complessivo superiore a 120.000 euro**, nei confronti dei quali sarà progressivamente ridotto l'importo del rimborso Irpef riconosciuto. Le detrazioni interessate sono quelle indicate sopra (anche se il pagamento è avvenuto con pagamento tracciabile) **ma non si applicherà per i seguenti oneri:**

- interessi relativi a prestiti e mutui agrari,
- interessi passivi del mutuo per l'acquisto o costruzione della prima casa;
- spese sanitarie.

L'importo detraibile relativo a tutte le altre spese sarà progressivamente ridotto per i contribuenti dai 120.000 euro e fino a 240.000 euro di reddito. Superata tale soglia massima, il diritto alle detrazioni Irpef si annullerà completamente.

PAP BIOLOGICO, OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ENTRO IL PROSSIMO 31 GENNAIO 2020

da Newsletter n° 1-2020 - Confagricoltura Mantova

Si ricorda a tutte le aziende agricole che aderiscono alla produzione biologica che, entro il 31 gennaio 2020, debbono presentare il Pap (programma annuale di produzione,) sia per le produzioni vegetali, che per le produzioni animali. Allo scopo, è necessario quindi che le aziende in indirizzo si rivolgano al più presto all'ufficio di zona di Confagricoltura Mantova di riferimento per comunicare il piano colturale 2020, le rese previste (tonnellate per ettaro) per le singole colture, le varietà utilizzate in caso di semina del grano duro, eventuali variazioni intervenute per le superfici in conduzione e animali allevati.

www.confagricolturamantova.it



ZOLETIL: IL MEDICINALE VETERINARIO CONTENENTE IL PRINCIPIO ATTIVO TILETAMINA - LE INDICAZIONI DELLA FNOVI

da mail FNOVI 20/01/20

La Federazione Nazionale desidera condividere alcune indicazioni elaborate dal GdL sul farmaco veterinario della FNOVI a seguito della nota diramata dalla Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari che ha informato che, con Decreto 23 dicembre 2019 la sostanza 'tiletamina' è stata inserita nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A del DPR 309/90 e ss.mm. In Italia il principio attivo tiletamina (2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanoone) è contenuto, in associazione con una benzodiazepina, nel medicinale veterinario autorizzato denominato Zoletil. A seguito di questa circostanza, viene ritenuto utile informare tutti i colleghi Medici Veterinari che è necessario applicare tutte le disposizioni previste dal DPR 309/90 per quanto concerne la distribuzione all'ingrosso, la vendita al dettaglio, la prescrizione, l'approvvigionamento, la detenzione e la tenuta dei registri e la somministrazione. L'approvvigionamento pertanto dovrà avvenire con richiesta cartacea **IN TRIPLICE COPIA** su carta semplice intestata come previsto dall'art.42 del DPR 309/90 (così come per la ketamina e per tutti gli altri farmaci presenti nella Sezione A). Il carico e lo scarico di tali medicinali dovrà essere effettuato su apposito registro per i medicinali stupefacenti vidimato dall'autorità sanitaria. Le modalità di conservazione e di scadenza sono da intendersi come da foglietto illustrativo mentre per lo smaltimento dovrà essere effettuato con le stesse modalità previste per la ketamina e per gli altri farmaci ricompresi nella sezione A. La documentazione dovrà essere conservata per due anni. Si ricorda infine che il farmaco continua a non poter essere prescritto a terzi, in quanto rientra nell'elenco dei medicinali del Decreto 28 Luglio 2009 che disciplina l'utilizzo e la detenzione dei medicinali ad uso esclusivo del Veterinario.

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 dicembre 2019 - Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. - Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza Tiletamina. (20A00206) (GU n.10 del 14-1-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»;

Vista la nota n. prot. SNAP 3/16 pervenuta in data 11 luglio 2016 da parte dell'Unità di coordinamento del sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la segnalazione di nuove molecole, tra cui la tiletamina, che l'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (OEDT) ha trasmesso al Punto focale italiano nel mese di giugno 2016; Considerato che nelle tabelle I, II, III e IV del testo unico trovano collocazione le sostanze con potere tossicomaniaco e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali del medesimo decreto sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti, ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali è suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformità ai criteri di cui all'art. 14 del testo unico;

Considerato che la sostanza tiletamina, il cui nome commerciale in Europa è «Zoletil», è una molecola appartenente alla classe delle aricicloesilamine, agisce come anestetico dissociativo ed è strutturalmente simile alla Ketamina e alla Fenciclidina, sostanze presenti nella tabella I di cui al testo unico;

Tenuto conto che gli esperti del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale - Sezione consultiva del Farmaco veterinario, nella riunione del 10 e 11 aprile 2017, esaminata la documentazione inviata dalla ditta titolare dell'immissione in commercio del medicinale veterinario «Zoletil», contenente la sostanza attiva tiletamina, in associazione con una benzodiazepina, hanno considerato ragionevole l'inserimento di detta sostanza nella citata tabella I, poiché il profilo farmacodinamico della tiletamina è sovrapponibile a quello

della Ketamina;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 15 ottobre 2018, favorevole all'inserimento nella tabella I e nella sezione A della tabella dei medicinali del testo unico della sostanza tiletamina;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 aprile 2019, favorevole all'inserimento nella tabella I e nella sezione A della tabella dei medicinali del testo unico della sostanza tiletamina;

Ritenuto di dover procedere, a tutela della salute pubblica, all'inserimento della sostanza tiletamina nella tabella I e nella Sezione A della tabella dei medicinali del testo unico, tenuto conto della presenza in letteratura di casi di abuso, intossicazione e decesso associati al suo consumo e che tale molecola è un analogo strutturale della molecola Ketamina, già presente nella tabella I e nella sezione A della tabella dei medicinali.

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

- Tiletamina (denominazione comune);
- 2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone (denominazione chimica);
- 2-ethylamino-2-(2-thienyl) cyclohexanone (altra denominazione).

2. Nella tabella dei medicinali, Sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza:

- Tiletamina (denominazione comune);
- 2-etilamino-2-(2-tienil)-cicloesanone (denominazione chimica);
- 2-ethylamino-2-(2-thienyl) cyclohexanone (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2019

Il Ministro: Speranza

da www.anmvioggi.it 15, 16 gennaio 2020

CESSIONE DEL FARMACO COME DA LEGGE BALDUZZI

La riunione del 15 c.m. al Ministero della Salute sul nuovo Regolamento 2019/6 è stata preceduta dall'invio di una circolare sulla cessione di medicinali veterinari ai proprietari di animali non produttori di alimenti. La nota ministeriale conferma e puntualizza le modalità di cessione in risposta a richieste di precisazioni avanzate da farmacisti e farmacie. La nota ministeriale riporta la norma di legge, puntualizzando che la stessa implica la "valutazione della necessità di iniziare immediatamente la terapia". La cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario "è subordinata alla condizione di inizio terapia e tale possibilità è preclusa per la continuazione della stessa". La Legge Balduzzi, in vigore dall'11 novembre del 2012, consente al veterinario di consegnare "altre confezioni" di medicinali della propria scorta che non sono state ancora aperte. Allo scopo, la Legge Balduzzi ha modificato il Decreto Legislativo 193/2006, che ammetteva solo la cessione della confezione già aperta dal veterinario per l'avvio del trattamento sull'animale. La cessione è consentita ad alcune condizioni:

- i medicinali veterinari cedibili sono solo quelli della scorta (propria o della struttura veterinaria)
- la cessione è prestazione veterinaria accessoria ("nell'ambito della propria attività")
- deve essere erogata in fase di avvio della terapia
- è subordinata alla valutazione del Medico Veterinario ("qualora l'intervento professionale lo richieda")
- i pazienti destinatari della cessione possono essere solo animali non produttori di alimenti

Lo scarico delle confezioni cedute deve risultare da annotazioni del Veterinario. Fin dall'entrata in vigore della Legge Balduzzi, la DGSAF prefigurava annotazioni in modalità elettronica ("anche informatizzate"). Con la ricetta elettronica veterinaria, "lo scarico del medicinale è gestito attraverso il sistema informativo", come da Manuale Operativo REV.

FIPRONIL, NAS: UN ALLARME DEFINITIVAMENTE ARCHIVIATO

E' definitivamente cessato l'allarme Fipronil. L'ha dichiarato il Comandante del NAS facendo il bilancio dei controlli del 2019. "Nel 2019, ripetendo i controlli, abbiamo potuto stabilire che non c'è più questa

emergenza", ha affermato il comandante dei Nas, Adelmo Lusi, al convegno 'Salute agroalimentare: dalla sicurezza più qualità', organizzato a Roma. "Abbiamo avuto - ha ricordato il comandante Lusi - un'allerta a livello europeo dal Belgio, in cui c'è stato segnalato un uso di questa sostanza sulle nostre galline ovaiole. Abbiamo fatto un'attività di controllo nei più grandi allevamenti esistenti in Italia, arrivando a risultati straordinari. Un'attività che ci ha coinvolto per mesi, e ci ha consentito di scongiurare e sequestrare i prodotti contaminati e di far uscire i nostri allevamenti da situazioni di criticità". "Il comparto agroalimentare è tra i più importanti del nostro Paese e negli ultimi tempi - ha dichiarato il Comandante dei NAS- ci stiamo spostando anche sul fronte 'ambiente' - ha sottolineato - perché non è più sufficiente controllare la parte relativa alla produzione, ma bisogna controllare anche l'ambiente in cui viene prodotto il cibo che arriva sulla nostra tavola". L'ultimo report annuale del RASFF ha visto un decremento delle notifiche rispetto in particolare al 2017, quando si era verificato un picco da record ventennale, riconducibile all'emergenza fipronil che aveva interessato tutti i Paesi europei. A giugno del 2019, presso il Tribunale di Asti, è iniziato il primo processo a carico di un allevatore e di un veterinario, entrambi titolari di azienda avicola, ai quali si contestano contravvenzioni alimentari e reato di frode in commercio per la vendita di uova contenenti residui dell'antiparassitario Fipronil.



LINEE GUIDA WSAVA PER LA VACCINAZIONE DEL GATTO

da News Vetpedia del 07/01/20

Il presente documento è stato sviluppato dal gruppo di studio per le linee guida vaccinali (*Vaccination Guidelines Group*, VGG) della WSAVA per aiutare il clinico nella scelta del protocollo vaccinale appropriato per il paziente, canino o felino, sulla base della valutazione dei rischi. Le raccomandazioni contenute si basano sull'evidenza scientifica così come sul consenso di un gruppo multidisciplinare di esperti di immunologia, malattie infettive e medicina interna. Questo documento costituisce adattamento e integrazione del testo originale. Per semplificare la lettura, il documento originale è stato suddiviso in 2 parti: una prima parte contenente le linee guida per la vaccinazione del cane (www.vetpedia.it/indice-schede/scheda-enciclopedia/linee-guida-wsava-per-la-vaccinazione-del-cane.html) e una seconda parte che invece riguarda il paziente felino. Il gruppo di studio per le linee guida vaccinali (*Vaccination Guidelines Group*, VGG) della WSAVA si è riunito per stilare delle linee guida per la vaccinazione del cane e del gatto che fossero applicabili a livello mondiale. Il presente documento fornisce una versione aggiornata e ampliata di queste linee guida internazionali per la vaccinazione degli animali da compagnia, e riporta l'evidenza scientifica in base alla quale sono state fatte le diverse raccomandazioni. Il VGG riconosce che il possedere animali da compagnia è soggetto a significative variazioni per quanto riguarda la pratica e i costi associati nelle diverse parti del mondo, e che le raccomandazioni per la vaccinazione che si possono applicare in un determinato Paese sviluppato possono risultare invece inapplicabili in un Paese in via di sviluppo. Queste linee guida non sono delle "tavole della legge" obbligatorie, ma piuttosto devono essere utilizzate dalle associazioni nazionali e dai singoli veterinari liberi professionisti per preparare dei programmi vaccinali adatti alla situazione locale. Tuttavia, il VGG raccomanda caldamente che, quando possibile, TUTTI i cani e TUTTI i gatti beneficino della vaccinazione. Questa non protegge solo il singolo animale, ma fornisce un'ottima "immunità di popolazione" che minimizza la possibilità di epidemie di malattie infettive. Con questo scenario in mente, il VGG ha definito "vaccini core" quelli che TUTTI i cani e TUTTI i gatti dovrebbero ricevere indipendentemente dalle circostanze o dalla localizzazione geografica. I vaccini core proteggono gli animali da malattie gravi e potenzialmente fatali che hanno una distribuzione mondiale. I vaccini core per il gatto sono quelli che proteggono contro il parvovirus felino (*Feline Parvovirus*, FPV), il calicivirus felino (*Feline Calicivirus*, FCV) e l'herpesvirus felino di tipo 1 (*Feline Herpesvirus-1*, FHV-1). Nelle aree del mondo dove il virus della rabbia è endemico, la vaccinazione contro questo agente deve essere considerata core sia per il cane che per il gatto, anche se non richiesto dalla normativa vigente. Il VGG riconosce che gli anticorpi di derivazione materna (*Maternally Derived Antibody*, MDA) interferiscono

in modo significativo con l'efficacia della maggior parte dei vaccini core attualmente disponibili somministrati precocemente ai cuccioli. Dal momento che il livello di MDA varia in modo significativo tra le nidiatae, il VGG raccomanda la somministrazione di dosi multiple di vaccini core ai cuccioli e ai gattini, con l'ultima dose a 16 settimane di età o più, e quindi un richiamo a 6 o a 12 mesi di età. In situazioni culturali o economiche dove un animale da compagnia può permettersi solo il beneficio di una singola vaccinazione, questa deve essere eseguita con vaccini core a 16 settimane di età o più. Il VGG sostiene l'uso di semplici test ambulatoriali per determinare la sieroconversione verso le componenti dei vaccini core (FPV) dopo la vaccinazione, per determinare la sieroprotezione in cani e gatti adulti e per la gestione di epidemie di malattie infettive in canili e gattili. I vaccini non dovrebbero essere somministrati se non ce n'è bisogno. I vaccini core dovrebbero essere somministrati ogni 3 anni (e non più spesso) dopo il richiamo a 6 o 12 mesi di età a completamento della prima serie vaccinale di cuccioli e gattini, poiché la durata dell'immunità (*Duration Of Immunity*, DOI) è di molti anni e può durare anche per tutta la vita dell'animale. Il VGG ha definito "vaccini non-core" quelli che sono richiesti solo per gli animali che, per localizzazione geografica, ambiente locale o stile di vita, sono a rischio di contrarre determinate infezioni. Il VGG ha anche classificato alcuni vaccini come "non raccomandati" (quando vi è un'insufficiente evidenza scientifica che ne giustifichi l'uso) e non ha considerato diversi prodotti minori che hanno un'applicazione o una disponibilità geograficamente ristretta. Il VGG supporta fortemente il concetto di visite di controllo regolari (in genere annuali), che tolgano enfasi alla rivaccinazione annuale e all'aspettativa del cliente per tale pratica. La visita di controllo annuale può anche corrispondere alla somministrazione di determinati vaccini non-core che devono essere somministrati ogni anno, dato che la DOI di questi prodotti è in genere di 1 anno. Il VGG ha considerato l'uso di vaccini in rifugi per cani e gatti, ancora una volta riconoscendo le particolari circostanze e le ristrettezze economiche che spesso caratterizzano queste strutture. Le linee guida minime del VGG in un canile o in un gattile sono semplici: tutti i cani e i gatti che entrano in tali strutture dovrebbero essere vaccinati prima o al momento dell'entrata con i vaccini core. Quando le finanze lo permettono, i vaccini core dovrebbero essere ripetuti come suggerito nelle linee guida e dovrebbero essere inclusi vaccini non-core contro malattie respiratorie. Il VGG riconosce l'importanza dei sistemi di segnalazione delle reazioni avverse (farmacovigilanza), ma è consapevole che questi sono variabilmente sviluppati nei diversi Paesi. Quando possibile, i veterinari dovrebbero essere attivamente incoraggiati a riportare tutte le possibili reazioni avverse al produttore e/o all'autorità competente per ampliare le conoscenze di base che spingono lo sviluppo di vaccini con una sicurezza migliore. Questi concetti fondamentali proposti dal VGG possono essere riassunti nella frase seguente: "dobbiamo puntare a vaccinare ogni animale con i vaccini core. I vaccini non-core non devono essere somministrati più spesso di quanto ritenuto necessario".

Per leggere tutto: www.vetpedia.it

IN VIVO DIFFUSION TENSOR MAGNETIC RESONANCE TRACTOGRAPHY OF THE SHEEP BRAIN: AN ATLAS OF THE OVINE WHITE MATTER FIBER BUNDLES

da mail La Cittadina Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie 07/01/20

La Cittadina Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie comunica la recente pubblicazione sulla rivista *Frontiers in Veterinary Science* (<https://doi.org/10.3389/fvets.2019.00345>) dell'articolo *In vivo Diffusion Tensor Magnetic Resonance Tractography of the Sheep Brain: An Atlas of the Ovine White Matter Fiber Bundles*. Il lavoro è un atlante dei maggiori tratti di sostanza bianca cerebrale della pecora dimostrati tridimensionalmente mediante immagini ottenute con tensore di diffusione in risonanza magnetica. Gli esami da cui sono stati estrapolati i dati sono stati condotti presso La Cittadina Fondazione nell'ambito del progetto di ricerca EDEN 2020 al quale la Fondazione dà supporto tecnologico riguardo la risonanza magnetica ad alto campo e la trattografia. Gli studi trattografici in vivo, da tempo impiegati presso la Fondazione in ambito neurologico nel cane e nel gatto, sono utili in campo clinico nella definizione dei rapporti di lesioni neoplastiche cerebrali con tratti eloquenti o critici come pure in ambito spinale nella definizione dello stato della sostanza bianca in particolari condizioni (mielopatia degenerativa, mielomalacia post-traumatica, studio di clivabilità delle neoplasie spinali). www.lacittadina.org

BENESSERE E SELEZIONE DEL GATTO SCOTTISH E DI ALTRE RAZZE

da Notizie ANMVI 21 gennaio 2020

Per non favorire la selezione di animali portatori o affetti da patologie genetiche, l'Associazione Nazionale Felina Italiana (ANFI) ha deciso, di non registrare più nel proprio Libro Genealogico i gatti appartenenti alla razza *Scottish* (fold e straight), *Munchkin*, *Elf*, *Bambino* e *Dwelf*. In particolare, i gatti di razza *Scottish* sono affetti da problemi ossei dovuti alla selezione e manifestazione di una mutazione genetica. Sulla questione si è espresso il Centro Nazionale di Referenza per il Benessere Animale (Crenba), presso l'Istituto Zooprofilattico di Brescia, sollecitato a rendere un parere per poter valutare se vietare la riproduzione e conseguentemente fare una segnalazione al Ministero delle Politiche Agricole. Analizzata la normativa di riferimento, il parere affronta le problematiche che interessano queste razze di gatti e conclude che "la scelta di far nascere animali con fenotipo sofferente dovrebbe essere sempre attentamente considerata e messa in discussione". Si dovrebbe infatti evitare a questi gatti sofferenza e dolore inutili, *distress* o danno fisico prolungato, "soprattutto nel caso in cui ciò non sia giustificato da un importante beneficio a favore della salute umana, animale e dell'ambiente"- spiega il Centro di Referenza. Inoltre, questo tipo di comportamenti- prosegue il parere- potrebbe anche essere in contrasto con quanto affermato dalla Convenzione Europea per la Protezione degli animali da compagnia (ratificata dall'Italia con la Legge n. 201/2010) e cioè che "qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenie o dell'animale femmina". Per il Crenba, "sussistono infatti numerose evidenze scientifiche che dimostrano come le deformità delle razze oggetto del parere siano ascrivibili a mutazioni genetiche spontanee, associate, anche se in forma variabile, al manifestarsi di patologie osteocartilaginee accompagnate da disturbi dolorosi che, nei casi peggiori, per lenire le sofferenze, hanno addirittura spinto all'eutanasia dell'animale". In conclusione, il benessere e la qualità di vita di questi animali "è compromesso". L'allevamento e la riproduzione di queste razze comporta la nascita di soggetti sofferenti, "il che rappresenta certamente un tema dai risvolti di natura legale ed etico-morale non indifferente e come tale, deve essere affrontato"- conclude il parere. La relazione tecnica del parere è stata redatta dalla dottoressa Francesca Fusi. Il documento è firmato dal responsabile del Centro, Luigi Bertocchi.

BUR LOMBARDIA-CORRETTI I PROFILI DEL TOELETTATORE E DEL CINOTECNICO

da www.anmvioggi.it 13/01/20

La Regione Lombardia pubblica sul Bollettino regionale i profili del Toelettatore per animali da compagnia e del Tecnico Cinotecnico, modificati rispetto alla prima stesura. Gli emendamenti riguardano alcune competenze e abilità che- nella prima versione- risultavano sovrapponibili alle competenze esclusive del Medico Veterinario. Le sovrapposizioni, particolarmente evidenti nel profilo del Tecnico Cinotecnico, erano state segnalate dall'ANMVI lo scorso novembre. Prontamente, la Direzione Generale della Formazione della Regione Lombardia rispondeva di essersi accordata con la DG Welfare "per apportare le correzioni più opportune al fine di non ingenerare equivoci". La competenza del Cinotecnico -figura che sostituisce la precedente "Esperto cinofilo"-sarà di selezionare e gestire i riproduttori e non più di effettuare la prima assistenza veterinaria, come nella prima stesura. I nuovi profili, riesaminati e corretti a dicembre, saranno inseriti nell'offerta formativa regionale, in rapporto ai fabbisogni di competenze del mercato del lavoro territoriale e al Quadro Regionale degli Standard Professionali (www.ifl.servizirl.it/site).

Cosa fa il toelettatore per animali da compagnia- Il toelettatore per animali da compagnia svolge attività di trattamento igienico ed estetico che non implicano prestazioni di carattere medico e curativo volte a garantire il benessere e il mantenimento di un buono stato di salute della cute e del mantello dell'animale. Conosce i principi del comportamento animale e favorisce un'interazione positiva con il pet garantendone la serenità e la sicurezza durante la somministrazione dei trattamenti igienici e/o estetici. Possiede inoltre conoscenze di base sugli ectoparassiti degli animali da compagnia e individua ferite o alterazioni del pelo e della cute ed è suo compito comunicarne l'esistenza al proprietario dell'animale affinché si rivolga al medico veterinario.

Il Tecnico Cinotecnico (che non si chiama più "esperto cinofilo") è un profilo che si occupa di gestire

un centro di allevamento di cani di razza. Si occupa dell'allevamento di cani curando sia l'aspetto pratico dell'attività sul campo che la gestione tecnico-commerciale. Si occupa inoltre del corretto sviluppo dei cani del centro di allevamento e in particolare del loro benessere e accudimento quotidiano, della socializzazione dei cuccioli, della selezione dei riproduttori al fine di favorire il miglioramento della razza.

D.d.u.o. 19 dicembre 2019 - n. 18737: Aggiornamento del quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia con l'inserimento di nuovi profili e nuove competenze

PROGRESSI NELLA DIAGNOSTICA PROSTATICA

DA VetJournal NUMERO 175 / 2019

Negli ultimi anni, a fronte delle maggiori aspettative di vita e alla crescente attenzione che i proprietari di pet dedicano ai loro animali, sono state condotte numerose ricerche su nuove tecniche per identificare precocemente i disturbi della prostata nella specie canina. Le patologie prostatiche, al loro esordio, sono spesso asintomatiche, rendendo difficile una diagnosi precoce. Tradizionalmente, la diagnosi dei disturbi prostatici sfrutta strumenti non invasivi, come la palpazione transrettale e addominale, la valutazione del liquido seminale o prostatico, l'analisi delle urine e l'imaging. Tuttavia, una diagnosi definitiva potrebbe richiedere l'agoaspirazione o biopsia del parenchima prostatico, indagini che vengono eseguite raramente a causa della loro invasività. Per queste motivazioni, sono stati ricercati biomarcatori sierici al fine di accorciare i tempi diagnostici e poter quindi applicare strategie terapeutiche più tempestivamente, nell'ottica di ottenere outcome migliori. L'esterasi prostatica specifica canina (CPSE, *Canine Prostatic Specific Esterase*) è stata identificata come un biomarcatore idoneo da includere negli esami di screening della prostata, similmente all'antigene prostatico specifico (PSA, *Prostate-Specific Antigen*) impiegato in medicina umana. Studi in letteratura hanno dimostrato che la CPSE raggiunge valori più elevati in cani affetti da diverse patologie prostatiche, quali iperplasia prostatica benigna, prostatite batterica o carcinoma prostatico. Considerato il grosso potenziale, si rendono necessarie ulteriori ricerche finalizzate ad indagare, non solo il ruolo diagnostico del CPSE, ma anche la sua utilità come strumento di monitoraggio del successo terapeutico in corso di trattamento. Infine, l'impiego sistematico di tale marcatore sierico potrebbe assicurare una stima più accurata della reale prevalenza dei disturbi prostatici. Attualmente, il CPSE è riconosciuto come uno strumento di screening sulla base del quale identificare quei pazienti che richiedono ulteriori indagini diagnostiche più accurate e costose.

GABBIE PER CONIGLI: L'EFSA INDIVIDUA QUESTIONI DI BENESSERE ANIMALE

da <https://www.efsa.europa.eu/it/news/09/01/20>

Il benessere dei conigli adulti allevati in gabbie convenzionali è inferiore a quello dei conigli allevati in altri sistemi di stabulazione utilizzati nell'UE, ha concluso l'EFSA. Il problema principale di benessere che gli animali sperimentano è la limitazione del movimento. Sono queste le risultanze di un confronto capillare tra i diversi sistemi di stabulazione dei conigli in uso nell'UE. Il parere scientifico dell'EFSA si basa su un'estesa indagine condotta tra esperti di conigli nell'UE e sul loro giudizio, poiché i dati disponibili sull'argomento sono pochi. Tra le sue raccomandazioni l'EFSA sottolinea peraltro la necessità di raccogliere dati sul benessere dei conigli d'allevamento in tutta l'UE. Suggerisce inoltre che le gabbie convenzionali vengano ampliate e potenziate da un punto di vista strutturale per migliorare il benessere dei conigli. Gli esperti hanno preso in considerazione una serie di effetti sul benessere animale in termini di salute e comportamento come la limitazione del movimento, i problemi di riposo, la sete o la fame prolungata, lo stress termico e i disturbi della pelle. L'allevamento di conigli nell'UE si attua principalmente in 5 Stati membri: Francia, Ungheria, Italia, Portogallo e Spagna. Le pratiche di allevamento variano notevolmente sia tra questi Paesi che all'interno di essi. Per cogliere tale variabilità il parere scientifico dell'EFSA si concentra su sei esempi di sistemi di stabulazione: gabbie convenzionali; gabbie arricchite strutturalmente; sistemi a parco; gabbie a pavimento; sistemi all'aperto/parzialmente all'aperto; e sistemi biologici.

Le conclusioni principali sono le seguenti:

- il benessere dei conigli adulti è inferiore nelle gabbie convenzionali rispetto agli altri cinque sistemi di stabulazione (con un margine di certezza compreso tra il 66 e il 99%). La conseguenza più rilevante per il benessere dei due gruppi è la limitazione del movimento;

- il benessere dei conigli non svezzati (coniglietti) è minimo nei sistemi all'aperto e massimo nei sistemi a parco (con un margine di certezza tra il 66 e il 99%). Il fattore che incide maggiormente sul benessere dei coniglietti allevati nei sistemi all'aperto è lo stress termico;
- i sistemi biologici sono in genere buoni.

L'EFSA ha pubblicato altri due pareri su questioni di benessere relative all'allevamento dei conigli: uno di essi esamina i metodi di stordimento individuando i pericoli per il benessere e gli indici di coscienza durante la macellazione. Propone quindi misure correttive. L'altro tocca questioni sociali associate all'abbattimento per motivi diversi dalla produzione di carne (ad esempio per il controllo delle malattie).

Note informative

In termini di numero i conigli sono la seconda specie più allevata dell'UE. Sebbene esistano norme che prescrivono standard minimi per la protezione degli animali d'allevamento, compresi i conigli, non esiste una legislazione specifica alla specie che protegga il benessere dei conigli d'allevamento nell'UE. Nel 2017 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sugli standard minimi per la protezione dei conigli d'allevamento e ha chiesto all'EFSA di fornire un parere scientifico che contribuisse all'attuazione della risoluzione. Il Parlamento ha agito in risposta a pressioni esercitate dalle ONG, dalle parti interessate e dai gruppi di consumatori preoccupati per lo scarso benessere, gli elevati livelli di stress e gli alti tassi di mortalità e morbilità dei conigli allevati in Europa. E' stata manifestata anche la preoccupazione che lo stordimento elettrico dei conigli non sempre li renda completamente incoscienti, causando loro dolore, stress e sofferenza.

DERIVATI VEGETALI PER LA TERAPIA DELL'OTITE ESTERNA

da *La Settimana Veterinaria* N° 1118 / novembre 2019

Ricercatori australiani hanno studiato l'efficacia *in vitro* di alcuni derivati vegetali: olio di origano, olio di timo e i loro principali componenti fenolici, contro isolati batterici e fungini associati all'otite esterna del cane. E' stato ipotizzato che i principali componenti fenolici avrebbero una maggiore attività antimicrobica rispetto al relativo olio essenziale. E' stato eseguito il test di sensibilità antimicrobica per determinare le concentrazioni minime inibenti e battericide/fungicide (MIC, MBC e MFC), nonché un test cinetico *time-kill* per confermare l'attività battericida e fungicida degli oli e dei loro componenti fenolici. Allo scopo sono stati utilizzati cento isolati batterici e fungini, tra cui *Staphylococcus pseudintermedius* sensibile alla meticillina (n = 10), *S. pseudintermedius* resistente alla meticillina (10), *Streptococcus* β -emolitico spp. (20), *Pseudomonas aeruginosa* (20; inclusi 10 isolati resistenti a uno o due antimicrobici), *Proteus mirabilis* (20) e *Malassezia pachydermatis* (20) provenienti da cani con otite esterna. L'olio di origano, l'olio di timo, il carvacrolo e il timolo hanno mostrato attività antibatterica contro tutti gli isolati batterici e fungini testati. La MIC90 variava da 0,015 a 0,03% (146-292 μ g/ml) per i batteri Gram-positivi e *P. mirabilis*; per *P. aeruginosa* e *M. pachydermatis* variava dal 0,09 a 0,25% (800-2,292 μ g/ml). Questi oli essenziali e i loro principali componenti fenolici hanno dunque il potenziale per essere ulteriormente studiati *in vivo* per il trattamento dell'otite esterna canina.

CONDOMINIO, ANIMALI DOMESTICI SEPPELLITI IN GIARDINO: OK CON AUTORIZZAZIONE

da <https://www.ilsole24ore.com/20/01/20>

Il quesito. Cosa deve fare un amministratore di condominio di fronte a un condomino che seppellisce due gatti e un coniglietto morti nel giardino condominiale senza avvisare e senza alcuna autorizzazione?

L.G.- Brescia

La risposta. Un regolamento dell'Unione europea prevede la possibilità di seppellire gli animali di compagnia (articolo 24, comma 1, lettera a, regolamento 3 ottobre 2002, n. 1774). Spetta poi alle competenti autorità interne provvedere a un'adeguata regolamentazione. Le disposizioni applicabili variano da Regione a Regione. Generalmente occorre un'autorizzazione che garantisca l'assenza di rischi igienico-sanitari (visto il luogo di residenza del lettore, si può richiamare l'articolo 30 della legge Regione Lombardia n. 6/2004). Tale autorizzazione può essere rilasciata da un medico veterinario, il quale escluda la presenza di rischi per la salute pubblica (per la Regione Lombardia, si veda la deliberazione VII/20278 del 21 gennaio 2005). Sul piano condominiale, non è detto che la sepoltura di animali domestici non rappresenti una forma di utilizzazione lecita di una parte comune.

Naturalmente, occorre valutare le circostanze del caso (ampiezza del giardino, modalità della sepoltura eccetera). L'amministratore, venuto a conoscenza dei fatti, dovrà richiedere al condomino che ha eseguito la sepoltura l'esibizione dell'autorizzazione necessaria e, in mancanza, segnalare il fatto al competente ufficio comunale. Per il caso in cui la sepoltura sia stata eseguita nel rispetto della normativa di settore, l'illiceità dell'operato del condomino dovrà essere valutata alla luce del concreto pregiudizio lamentato da altri condòmini, considerate le circostanze del caso.

SOSPETTO AVVELENAMENTO: REGISTRARSI AL PORTALE PER SEGNALARLO

da *Notizie ANMVI* 24 gennaio 2020

Da luglio dell'anno scorso, i compiti attribuiti ai Medici Veterinari dall'Ordinanza 12 luglio 2019 sono stati informatizzati. Con il *Portale nazionale degli avvelenamenti*, attivo presso l'IZS Lazio e Toscana, per segnalare i casi di sospetto avvelenamento è necessario registrarsi sul sito [sul sito https://avvelenamenti.izslt.it](https://avvelenamenti.izslt.it) (Accedi all'applicativo gestionale) e compilare la modulistica presente nel portale. Una nota della Direzione Generale della Sanità Animale invita a sensibilizzare i Medici Veterinari ad attenersi alle disposizioni dell'Ordinanza 12 luglio 2019, concernente il divieto di utilizzo e di detenzione di esche e di bocconi avvelenati. La segnalazione, "è un dovere etico oltre che un obbligo di legge" conclude la nota ministeriale. La procedura di registrazione è suddivisa in quattro step:

- Inserimento dati anagrafici
- Upload di un documento d'identità valido
- Validazione della richiesta da parte dell'ente
- Conferma registrazione via mail

Il Portale è dotato di una parte gestionale riservata ai medici veterinari e agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, che prevede:

- la registrazione da parte del Medico Veterinario delle informazioni previste dall'Ordinanza, la gestione del campionamento e le comunicazioni alle autorità competenti
- la gestione informatizzata dei prelievi effettuati dai veterinari e l'invio contestuale delle informazioni e dei campioni ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici
- la ricezione diretta e informatizzata degli esiti di laboratorio e dei relativi referti.

Queste funzionalità consentiranno una trasmissione più efficiente dei flussi informativi (Sindaci, Veterinari LP, Servizi Veterinari ASL, Autorità Giudiziaria e Organi di Polizia Giudiziaria), riducendo anche la possibilità di errore.

Il nuovo sistema nasce dall'esperienza maturata dal Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana.

Gestione del sospetto avvelenamento: <https://avvelenamenti.izslt.it/app/> (applicativo non compatibile con Internet Explorer)

In ogni edizione delle News trovate un articolo in Inglese, una buona occasione per informarsi ripassando un pò la lingua

EFFICACY OF EMODEPSIDE PLUS TOLTRAZURIL (PROCOX® ORAL SUSPENSION FOR DOGS) AGAINST TOXOCARA CANIS, UNCINARIA STENOCEPHALA AND ANCYLOSTOMA CANINUM IN DOGS

da *Praxis Veterinaria* – n. 4 / 2019

The efficacy of emodepside plus toltrazuril (ProcoxR oral suspension for dogs) against different species of gastrointestinal nematodes (*Toxocara canis*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*) was evaluated in nine randomised, blinded and placebocontrolled laboratory studies in naturally or experimentally infected dogs. The product was used at the proposed minimum dose of 0.45 mg emodepside and 9 mg toltrazuril per kg body weight. Efficacy was calculated based on worm counts after necropsy. Worm burdens in the control dogs ranged between 0 and 409 worms of the respective stage for *T. canis* and between 4 and 655 worms for hookworms. The studies demonstrated 100% efficacy of emodepside/ toltrazuril suspension against mature adult, ≥ 94.7 % efficacy against immature adult and 99.3 % efficacy against the L4 larval stage of *T. canis*. The efficacy against mature adult *A. caninum* was ≥ 99.5 % and the efficacy against mature adult *U. stenocephala* was 100 %. All differences between treatment and control groups were statistically significant and no gender effect was found. It can be concluded that the emodepside/toltrazuril suspension represents a safe and highly effective product in dogs with nematode (*T. canis*, hookworms) infection.

Results of mature adult *A. caninum* and *U. stenocephala* worm counts at necropsy a Additional gastrointestinal nematodes found (see results section).

Parasite	Study no.	Control group: dogs (n) with ≥ 5 worms	No. of worms (treated/control)	Range of worms (treated/control)	Treated group: dogs (n) negative	Geometric mean of worms (treated/control)	Efficacy	p value
<i>A. caninum</i>	6	8	1/458	0–1/46–79	7 of 8	0.1/56.3	99.8 %	0.0035
	7	8	39/1418	0–39/16–379	7 of 8	0.6/120.7	99.5 %	0.0044
<i>U. stenocephala</i>	7	7	0/462	0/4–174	8 of 8	0/36.5	100 %	0.0030
	8 ^a	8	0/1448	0/57–468	8 of 8	0/140.9	100 %	0.0030
	9	8	1/4402	0–1/286–655	7 of 8	0.1/533.6	100 %	0.0035



MOVIMENTAZIONI DA MODELLO 4 DIGITALE: SLITTA L'AUTOMATISMO

Da nota DGSAF 410-10/01/2020; Notizie ANMVI 10 gennaio 2020

Slitta di alcune settimane l'attivazione della registrazione delle movimentazioni in BDN (Anagrafe Zootecnica) automatica, a partire dal Modello 4 informatizzato. La Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF) ha accolto la richiesta di alcune Regioni che stanno ancora ultimando gli aggiornamenti informatici necessari all'implementazione delle nuove funzionalità.

Le nuove scadenze- La novità comporta un periodo di adeguamento, tuttavia l'avvio della funzionalità della BDN è già stato rappresentato alla Commissione europea, pertanto il Ministero della Salute la renderà "improrogabilmente" attiva dal 2 marzo 2020 per i bovini e dal 23 marzo 2020 per gli avicoli.

Criteri gestionali- Intanto, la Direzione ministeriale ha dettagliato alcuni criteri per la gestione della registrazione automatica delle movimentazioni, confermando che l'intera documentazione inerente alla procedura sarà a breve disponibile in apposita sezione del portale www.vetinfo.it.

L'automatismo avrebbe dovuto scattare a gennaio 2020, il 7 di questo mese per i bovini e il 28 per gli avicoli.

ANAGRAFE BOVINA: I TEMPI DI REGISTRAZIONE PER NON INCORRERE IN SANZIONI

da L'Agricoltura Mantovana n° 1-2020 - Confagricoltura Mantova

CONDIZIONALITÀ

Nel corso del 2019, sono stati controllati dai servizi veterinari, nell'ambito della condizionalità, un centinaio di allevamenti di bovini in provincia di Mantova. Dai controlli emerge che un numero considerevole di allevatori non rispetta le tempistiche di comunicazione delle movimentazioni degli animali (nascite, morti, ingressi, uscite, ecc.). Nella condizionalità ciò comporta una penalità del 5% degli aiuti PAC o PSR, nonché lo scaturire delle sanzioni previste dalla normativa vigente, senza contare che i capi potrebbero non beneficiare dei premi alla macellazione. Al fine di evitare tali problemi, ricordiamo di seguito le tempistiche che devono essere rispettate per l'aggiornamento dell'anagrafe bovina e la registrazione dei capi sul registro, così come stabilite dalle disposizioni vigenti in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina.

Nascita vitelli:

- Marcatura entro 20 giorni dalla nascita (e comunque prima che l'animale lasci l'azienda).
- Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 giorni.
- Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni dalla marcatura se il registro è cartaceo; entro 3

giorni dalla marcatura se il registro è informatizzato.

Ingressi/uscite dalla stalla:

Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 giorni.

Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni dall'evento se il registro è cartaceo; entro 3 giorni dall'evento se il registro è informatizzato.

Introduzione capi da fuori UE:

- Marcatura entro 20 giorni dall'introduzione sul territorio nazionale (e comunque prima che l'animale lasci l'azienda).

- Registrazione sul registro di carico/scarico: entro 3 giorni.

- Registrazione in anagrafe zootecnica: entro 7 giorni dalla marcatura se il registro è cartaceo; entro 3 giorni dalla marcatura se il registro è informatizzato.

Morte animali in azienda:

Avvisare il Servizio veterinario dell'ATS competente entro 12 ore al fine di poter consentire i controlli sanitari necessari. Lo smaltimento degli animali morti e di altri sottoprodotti di origine animale deve avvenire presso impianti autorizzati o, in deroga, sotto controllo ufficiale, mediante sotterramento in loco.

Furto o smarrimento animali o passaporti in azienda:

Deve essere denunciato entro 48 ore alle forze di Polizia e al Servizio veterinario dell'ATS competente. Il detentore deve comunque annotare nel Registro aziendale il furto/smarrimento dei capi.

Normativa di riferimento:

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali».

- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96.

- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini» successive modifiche e integrazioni.

- D.M. 18/7/2001 «Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini».

- D.M. 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» e successive modifiche e integrazioni.

- D.M. 7 giugno 2002 «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina».

- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina».

- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.

LE OSSERVAZIONI DELLA FNOVI SULLE ISPEZIONI ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA

da Newsletter FNOVI n. 1 - 17 gennaio 2020

La FNOVI è tornata ad occuparsi della nota della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione – sottoscritta congiuntamente dai Direttori Silvio Borrello e Gaetana Ferri – che dispone che i medici veterinari liberi professionisti, in assenza di risorse umane a disposizione delle Autorità competenti, potranno essere dalle stesse chiamati a far fronte alle richieste di visite *ante mortem* in caso di macellazione d'urgenza assumendo la qualifica di 'veterinario ufficiale', sempreché siano 'liberi da qualsiasi conflitto di interesse'. In una missiva indirizzata ad entrambi i firmatari della nota in commento, la Federazione ha commentato che in un tale ambito l'attività del medico veterinario libero professionista non potrà mai essere considerata potenzialmente priva di conflitti di interesse: non potrà esserlo qualora il medico veterinario esercitasse la propria attività professionale in allevamento, e ancor meno quando esistessero rapporti di collaborazione veterinario–macellatore. Il rapporto economico diretto medico veterinario/allevatore (macellatore?) costituisce di per sé fattore di conflitto. Oltre a ciò la FNOVI ha osservato che la compilazione del certificato ufficiale in caso di MSU al di fuori del macello (Allegato V) presuppone l'espletamento di una attività di farmacovigilanza che non è nella disponibilità dei medici veterinari liberi professionisti. La Federazione ha pertanto indicato come *“irrinunciabile il ripristino di contingenti organici di medici veterinari SSN che devono essere adeguati e sufficienti per assicurare l'erogazione dei LEA a tutela della salute animale e della sicurezza alimentare”*. Dopo aver stigmatizzato i contenuti delle diverse determinazioni adottate in

ambito regionale, che hanno fornito letture peculiari in merito al “conflitto di interessi”, la nota della Federazione si conclude puntualizzando “che il ‘veterinario aziendale’ - nella accezione prevista dalla DM 7 dicembre 2017 - è figura non assimilabile ad altri soggetti medici veterinari che agiscono nelle aziende zootecniche, in quanto dotato di requisiti professionali e di specifica formazione, con compiti e responsabilità definiti dalla Legge, con l’obiettivo di concorrere con l’Autorità competente a completare il sistema nazionale di epidemio-sorveglianza e valutazione del rischio”.

UTILIZZO DELLA PALMITOILETANOLAMIDE (PEA) QUALE MATERIA PRIMA PER MANGIMI

DA FVM/SIVeMP Notizie 15/01/20

La Commissione Europea ha recentemente comunicato agli Stati Membri che la Palmitoiletanolamide (PEA), è stata inserita nel Registro on line di cui all’art 26 del Regolamento (CE) 767/09, classificando la sostanza come materia prima per mangimi che pertanto può attualmente essere utilizzata nella composizione degli alimenti per animali. Il Ministero della salute fornisce quindi alcune indicazioni e chiarimenti e invita a vigilare e verificare che l’utilizzo della PEA nella composizione dei mangimi e la relativa etichettatura, avvenga conformemente alla normativa e alle disposizioni della presente nota. Tale verifica, che di fatto rientra nell’attività di vigilanza sull’etichettatura dei mangimi, va inoltre effettuata anche sui siti internet in maniera particolare sui claim.

La nota del Ministero: <https://sivemp.it/utilizzo-della-palmitoiletanolamide-pea-qual-e-materia-prima-per-mangimi/>

QUALI RAZZE PER L’ALLEVAMENTO BOVINO BIOLOGICO?

da La Settimana Veterinaria N° 1098 / 2019

Con la crescita dell’agricoltura biologica, gli allevatori si sono resi conto che molte razze di vacche convenzionali non si adattano bene alle nuove situazioni e che sono necessari animali più “robusti”, in grado di produrre bene rispettando i parametri del biologico. Gli autori analizzano l’attuale diversità delle razze bovine nell’agricoltura biologica per identificare i tipi che meglio soddisfano gli obiettivi di questa produzione, che è molto eterogenea, quindi nessun tipo di vacca può adattarsi bene a tutti gli scenari. Le aziende biologiche che producono latte per sistemi che pagano la quantità trarrebbero beneficio da vacche che producono molto, come le Holstein-Frisone rustiche. Quelle che producono latte per la trasformazione potrebbero usare razze diverse dalle Holstein-Frisone o loro incroci. Gli agricoltori biologici che si dedicano a turismo rurale, fattorie didattiche o altre attività in cui vanno valutate strategie di marketing potrebbero beneficiare dell’utilizzo di razze locali (ove possibile) o di altre razze rustiche molto apprezzate dai consumatori.

METIONINA RUMINE-PROTETTA NELLE VACCHE

da VetJournal n° 208 - 2019

Alcuni studi hanno dimostrato che l’integrazione di metionina nelle diete dei bovini ha effetti positivi sull’ambiente uterino, sulla qualità dell’ocita e sullo sviluppo dell’embrione. L’obiettivo di questo studio era quello di valutare gli aspetti riproduttivi delle vacche che ricevevano una integrazione con metionina rumine-protetta (MRP) durante la fase precoce e media della lattazione (da circa il dodicesimo al centoquarantesimo giorno post-partum), confrontandoli con quelli di un gruppo di vacche di controllo non trattate. Inoltre, è stato indagato l’effetto delle patologie puerperali sulle prestazioni riproduttive sia nel gruppo che riceveva l’integrazione con MRP che nel gruppo di controllo.

www.vetjournal.it/item/26730-metionina-rumine-protetta-nelle-vacche.html

VETERINARIO AZIENDALE, CLASSYFARM E MIPAAF

DA 30Giorni n. 6/dicembre 2019

Per il Direttore generale Mipaaf Giuseppe Blasi il veterinario aziendale è il professionista di riferimento dell’impresa agricola e Classyfarm lo strumento che mette a sistema lo scambio di informazioni **Quanto l’agricoltura e la figura del medico veterinario oggi hanno bisogno uno dell’altra?** Direi che sia fondamentale questa integrazione. Diciamo che un netto miglioramento del sistema allevatorio italiano in termini di benessere animale, di gestione del farmaco e anche dell’antimicrobico resistenza. Gestiremo risorse che metteremo a disposizione sia degli allevatori che

dei servizi veterinari, anche perché, cercheremo di far decollare in maniera definitiva finalmente la misura consulenza generale che è l'elemento cruciale per far decollare anche la figura del veterinario aziendale che a sua volta è il professionista di riferimento per l'impresa agricola. Quindi mettendo un po' a sistema tutto, chiaramente dobbiamo ancora fare moltissimo per quanto riguarda l'integrazione dell'informazione quindi lo scambio delle informazioni nell'ambito delle varie banche dati sanitari che agricole, perché i problemi si risolvono nel momento in cui il professionista ha a disposizione le informazioni che debbono essere reperibili da tutti i settori. Sia dal veterinario che va in azienda sia dal veterinario che fa i controlli sanitari sia da parte della genetista che seleziona le razze sono più performanti anche per le performance ambientali sulla sostenibilità e via dicendo quindi, integrando queste informazioni integrando le competenze noi auspichiamo che effettivamente sia possibile fornire un servizio reale e concreto al settore zootecnico quindi anche al mondo dei veterinari.



da www.enpav.it

POLIZZA SANITARIA 2020-2021

La Polizza Sanitaria in convenzione con RBM Salute è stata **rinnovata** per il biennio **2020-2021**. Tutti gli **Iscritti** e i pensionati di **invalidità** iscritti sono coperti **automaticamente** dal **Piano Base**.

ESTENSIONI

La copertura del Piano Base può essere estesa al proprio **nucleo familiare**.

I **pensionati** di vecchiaia e inabilità e i **cancellati** dall'Enpav ma iscritti all'Albo possono acquistare il **Piano Base** per sé e per il nucleo familiare.

Tutti possono ampliare la copertura del Base con l'acquisto del **Piano Integrativo** per sé e per i familiari.

ADESIONI

Gli iscritti e i pensionati di invalidità hanno il Piano Base attivo automaticamente.

Per le altre adesioni è necessario **collegarsi al portale** www.marshaffinity.it/enpav e seguire le istruzioni.

Le adesioni devono essere fatte entro il **29 febbraio 2020**.

Importante: chi non aderisce nel 2020 (al Piano Base e/o Integrativo) **non potrà farlo** per l'annualità gennaio 2021 - dicembre 2021.

NOVITÀ del PIANO BASE

Il Piano Base è stato arricchito con nuove prestazioni:

- **supporto psicologico:** copertura di 15 colloqui **psicoterapici** fino a un massimo di 50 euro a seduta
- **prevenzione:** inclusione della **mappatura dei nei** nel pacchetto di "Prevenzione oncologica"
- **maternità a rischio:** aumento dell'indennità a 650 euro mensili con erogazione in due momenti, il 50% alla fine del V mese e il 50% alla fine del VII mese

Per conoscere tutte le prestazioni del Piano Base scarica la [Guida Sintetica Piano Base](#)

STRUTTURE CONVENZIONATE

Alcune prestazioni del Piano Base possono essere effettuate solo in **forma diretta** nelle strutture convenzionate con RBM Salute.

Per **cercare una struttura convenzionata**, cliccare qui <http://www.rbmsalute.it/network.html>

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Per le prestazioni in **forma diretta** è necessario chiedere l'autorizzazione a RBM Salute almeno **48 ore prima** della data della prestazione.

La richiesta può essere fatta o chiamando il numero **800/991804** o nella propria **area riservata** di www.enpav.rbmsalute.it

Per le prestazioni in **forma rimborsuale**, la richiesta di rimborso deve essere fatta nella propria **area riservata** di www.enpav.rbmsalute.it o inviando ad RBM [Modulo di Rimborso](#), entro 2 anni dalla prestazione.

Per sapere cosa fare quando devi accedere una prestazione leggi la [Guida alle Prestazioni Sanitarie](#) su

COSTI

Piano Base

Pensionato/Cancellato	€ 56,08
Coniuge o convivente more uxorio	€ 56,08
Figlio	€ 32,47

Piano Integrativo

la tua età	costo annuo per single (comprensivo di quota associativa a Mutualitas)	costo annuo per nucleo (comprensivo del costo per il capo nucleo e di quota associativa a Mutualitas)
fino a 35 anni	€ 251,14	€ 428,25
da 36 anni a 45 anni	€ 310,18	€ 546,32
da 46 a 55 anni	€ 487,29	€ 782,47
da 56 a 70 anni	€ 605,36	€ 959,57
da 71 a 85 anni	€ 664,39	€ 1.077,65

Tutta la **MODULISTICA** è presente su www.enpav.it

CONTATTI RBM Salute:

- Numero verde: **800 99.18.04** (da fisso e cellulare)
- Numero dall'estero: **0422/17.44.271**
- Email: assistenza.enpav@rbmsalute.it
- Web: www.enpav.rbmsalute.it

LE PROSSIME SCADENZE PER I NOSTRI ISCRITTI

31.01.2020 Scadenza richiesta rateazione contributi minimi in 4 oppure 8 rate.



PER IL PROSCIUTTO GARANTISCE IL DNA

da FVM/SIVeMP Notizie 08/01/20 (Fonte: Agronotizie)

Per le produzioni a marchio di origine sarà creata una banca dati con le caratteristiche genetiche dei riproduttori ammessi. Anas e Crea come garanti

Nessun dubbio d'ora in avanti su quale sia la genetica suina ammessa nella produzione di salumi e insaccati a marchio Dop o Igp. Impossibile così il ripetersi di "incidenti" di percorso, come avvenuto in passato con l'impiego di razze non contemplate dai disciplinari di produzione di alcuni blasonati prosciutti a marchio Dop. All'origine di quegli episodi la necessità di utilizzare linee genetiche per rispondere alle mutate richieste del mercato. Scelte che però non trovavano accoglienza nei disciplinari di produzione di importanti prosciutti a marchio Dop.

Continua a leggere: <https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2020/01/07/per-il-prosciutto-garantisce-il-dna/65382>



VARIE

CORONAVIRUS

L'ISS DEDICA UNA PAGINA DI APPROFONDIMENTO

da <https://fvm-nazionale.it> 24/01/20

È uscito il 23 gennaio su www.epicentro.iss.it/coronavirus un primo aggiornamento sul nuovo Coronavirus recentemente emerso in Cina, nella città di Wuhan. Questo virus, che avrebbe fatto un salto di specie dall'animale all'uomo, si trasmette ora da persona a persona per contatto ravvicinato. Informazioni sulla sua contagiosità, sulla diffusione del focolaio iniziale e sulla gravità clinica non sono ancora definitive e vengono continuamente aggiornate. Il virus, comunque, sembra causare soprattutto polmoniti, ma non è noto quale sia la proporzione di casi più lievi. Singoli pazienti infetti provenienti da Wuhan sono stati prontamente identificati e sottoposti a isolamento in diverse città asiatiche e negli USA. Nel frattempo, la Cina ha deciso misure restrittive sui viaggi nazionali e internazionali per circoscrivere il focolaio epidemico. In attesa di raccomandazioni più precise da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nostro Paese ha già messo in atto iniziative di prevenzione e controllo sui passeggeri in arrivo dalle zone colpite. Sebbene la situazione non sia tale da generare un allarme generale, è tuttavia il caso di essere particolarmente prudenti e seguire l'evoluzione dei focolai con particolare attenzione. A tal fine contiamo di fornire il nostro contributo anche informando la popolazione con obiettività scientifica, poichè la corretta informazione è parte di una appropriata strategia di prevenzione (Responsabile Dipartimento Malattie Infettive ISS – dott. Gianni Rezza)

VIRUS CINA: VIROLOGA CAPUA, FORTI DUBBI PASSAGGIO DA SERPENTI

da FVM /SIVeMP Notizie 24 gennaio 2020 (Fonte: Agi)

“Non è sufficientemente accurato il metodo utilizzato dai ricercatori cinesi nello studio in cui hanno proposto che il nuovo coronavirus cinese abbia fatto un passaggio nei serpenti”. Lo spiega all'AGI la virologa italiana Ilaria Capua, che ora dirige lo One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, appoggiando pienamente lo studio dell'Università di Glasgow che, in un articolo apparso ieri su un forum di discussione riservato a medici e virologi, ha duramente criticato il metodo adottato dallo studio cinese. “La metodologia che è stata usata per proporre il serpente come ospite del coronavirus è indiretta”, sottolinea l'esperta. “Un metodo che gli esperti non ritengono idoneo, cosa che certamente condivido”, conclude Capua.

CAPUA: IN 16 ANNI 5 VIRUS HANNO FATTO IL SALTO DI SPECIE DAGLI ANIMALI ALL'UOMO

da <https://sivemp.it> 20/01/20 (Fonte: Ansa)

Sono 5, in 16 anni, i virus che hanno fatto il 'salto di specie', ossia che dagli animali che li ospitavano sono diventati capaci di trasmettersi da uomo a uomo. Di questi, 3 appartengono alla famiglia dei coronavirus, la stessa cui appartiene il virus 2019-nCoV che ha cominciato a diffondersi dalla città cinese di Whuan. “Tre coronavirus in meno di 20 anni un forte campanello di allarme. Sono fenomeni legati anche a cambiamenti dell'ecosistema: se l'ambiente viene stravolto, il virus si trova di fronte a ospiti nuovi”, ha detto all'ANSA la virologa Ilaria Capua, che nell'Università della Florida dirige il Centro di eccellenza dedicato alla 'One Health', che unifica i temi della salute umana, animale e ambientale. Risale al 2003 la mutazione del virus della Sars (Severe Acute Respiratory Syndrome), che era stato trasmesso dai pipistrelli agli zibetti e poi all'uomo. Sei anni più tardi, nel 2009, era stata la volta del virus dell'influenza A H1N1 trasmesso dagli uccelli ai suini e da questi all'uomo: un vero e proprio collage con elementi di tre specie che ha generato il quarto virus pandemico dopo quello della Spagnola del 1918, quello dell'Asiatica del 1957 e quello della Hong Kong del 1968. Nel 2012 era stata la volta della Mers (Middle East Respiratory Syndrome), un altro coronavirus che dai pipistrelli si era trasmesso ai cammelli e poi all'uomo. Nel 2014 ha acquisito la capacità di trasmettersi da uomo a uomo anche il virus responsabile della febbre emorragica di Ebola e adesso è comparso il nuovo virus,

indicato con la sigla 2019-nCoV che, come hanno reso le autorità sanitarie cinesi, dai pipistrelli sarebbe passato a un serbatoio animale ancora non chiaramente identificato e da lì sarebbe mutato in modo da adattarsi all'organismo umano.


TROVATO IL SEGRETO DELLA RESISTENZA DELLA MALARIA

da newsletter Filodiretto - Federfarma 08/01/2020 (fonte: ANSA)

Si apre una nuova frontiera per la lotta alla malaria: è stato scoperto uno dei trucchi della 'sua' resistenza. I parassiti del genere Plasmodium, responsabile della malattia, vengono trasmessi all'uomo dalle zanzare infette. E per acclimatarsi a questi due ospiti così diversi tra loro, il parassita può resistere e sopravvivere trasformandosi grazie alla plasticità della sua lettura del genoma. A scoprirlo sono stati i ricercatori dell'Istituto Pasteur e del Cnrs (il Centro francese per la ricerca scientifica) in un lavoro i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Acs Central Science. Tra loro, c'è anche una studiosa italiana: è Paola Barbara Arimondo, con studi all'Università di Pisa. E' proprio grazie a questi meccanismi, più nel dettaglio di un particolare processo chimico, quello della metilazione del Dna, che i ricercatori sono riusciti a identificare molecole in grado di inibire proprio questo processo e di uccidere efficacemente anche il parassita Plasmodium falciparum resistente all'artemisinina. "Le molecole degli inibitori sono state molto efficaci e alcune hanno ucciso il parassita nel sangue in sole 6 ore", spiega Arimondo. "Questo studio mostra, per la prima volta, che i parassiti nel sangue, compresi i ceppi resistenti all'artemisinina, possono essere uccisi rapidamente prendendo di mira la metilazione del Dna", conclude. La malaria colpisce ogni anno oltre 200 milioni di persone in tutto il mondo e la resistenza ai trattamenti antimalarici, spiegano i ricercatori, è in costante aumento.



Guida al Retailing nelle Strutture Veterinarie in Italia di Giuseppe Iardella che, per la prima volta, mette ordine sul tema cessione del farmaco e pet corner, ora disponibile sui più importanti [bookstore online](#)



— No, ancora più indietro...



— La polizza copre tutto, tranne l'impatto con le auto.

Da "La Settimana Enigmistica"

N.B.: Lo scrivente Ordine non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori ed omissioni, né le per opinioni espresse dagli autori dei testi; e declina ogni responsabilità sulla precisione delle informazioni contenute in questo servizio di rassegna stampa, messo a disposizione dei propri iscritti. Inoltre si evidenzia che le notizie che compongono le News sono per ovvi motivi sintetiche; per approfondimenti si rimanda alle fonti degli articoli.

Mantova, 25 gennaio 2020

Prot.: 67/20